

DISPOSIZIONI SQUADRE NAZIONALI

TITOLO I - Campo di applicazione -

Art. 1 - Soggetti

- 1. Le presenti disposizioni si applicano:
- a) agli atleti selezionati a rappresentare le Squadre Nazionali dal settore tecnico e impegnati nella preparazione e nella partecipazione alle gare di ogni specialità federale;
- b) a tutti i tecnici delle Squadre Nazionali di ogni specialità federale, con rapporto professionale e/o di prestazione sportiva dilettantistica, o comunque qualsiasi tecnico convocato dalla FITRI.

Art. 2 - Finalità

- 1. Il Regolamento è destinato:
- a) ad assicurare l'ordinato e regolamentare svolgimento dell'attività sportiva delle Squadre Nazionali;
- b) a garantire il rispetto degli impegni assunti dalla FITRI nei confronti dei fornitori di attrezzature ed equipaggiamento assegnati alle Squadre Nazionali.

Art. 3 - Effetti

I soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti all'applicazione delle presenti disposizioni dal momento in cui raggiungono il luogo di convocazione per l'attività federale disposta dalla competente direzione sportiva e fino al termine della stessa.

TITOLO II - Tutela degli atleti e dei tecnici -

Art. 4 - Impegni della FITRI

- 1. Sostenere direttamente, durante il periodo di convocazione, tutte le spese di vitto, alloggio e assistenza medica;
- 2. Rimborsare, se previsto, le spese di viaggio dal luogo di residenza a quello della convocazione e ritorno e quelle degli spostamenti disposti dalla direzione sportiva, secondo i criteri e le tariffe applicati dalla Federazione;
- 3. Assicurare gli atleti per i rischi d'infortunio, morte, invalidità permanente e responsabilità civile. La copertura assicurativa è attiva durante i raduni collegiali, gli allenamenti e le gare ufficiali.

TITOLO III - Doveri degli atleti, dei tecnici e delle società -

Art. 5 – Impegni degli atleti e tecnici

- L'atleta ha il dovere di accettare le convocazioni agli eventi internazionali e ai raduni di preparazione. Il rifiuto di convocazione in un raduno o partecipazione a gara deve essere motivato da cause legate alla salute dell'atleta e comprovato da certificato medico, o da gravi motivi personali;
- 2. L'atleta ha il dovere di rispettare il programma di preparazione, concordato con il Commissario Tecnico di specialità per la stagione agonistica e di partecipare a tutte le manifestazioni e raduni di carattere internazionale e nazionale programmati;
- 3. L'atleta, nel corso dei raduni della Squadra Nazionale e durante i periodi di convocazione per competizioni, ha il dovere di allenarsi con i tecnici della Squadra Nazionale e con gli altri atleti convocati, e comunque secondo le disposizioni del Commissario Tecnico o dello staff tecnico preposto;
- 4. Gli atleti e i tecnici saranno tenuti a indossare i materiali tecnici e di abbigliamento forniti dalla FITRI, dal giorno in cui sono soggetti alle presenti disposizioni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 e fino al giorno di ritorno al domicilio o dimora di residenza. A tal proposito si specifica che la dotazione di abbigliamento e materiale tecnico della FITRI sarà definita di anno in anno all'inizio della stagione agonistica e l'elenco sarà allegato alle presenti disposizioni;
- 5. Gli atleti e i tecnici saranno tenuti ad aderire all'invito della FITRI a partecipare ad eventuali iniziative promo pubblicitarie organizzate dagli sponsor o partner commerciali della Federazione, o per apparizioni televisive, strettamente collegate all'attività dell'atleta o tecnico in favore delle Squadre Nazionali.

 Nel caso in cui la FITRI richiedesse la partecipazione degli atleti appartenenti ai gruppi sportivi nazionali militari o di stato a tali eventi pubblicitari o di comunicazione in momenti diversi da quelli indicati all'art. 4 comma 1, la loro partecipazione è subordinata al nulla osta dell'amministrazione di appartenenza. La richiesta dovrà pervenire con congruo anticipo e dovrà essere limitata al massimo nelle giornate dell'impegno.

6. L'atleta ha l'obbligo di:

- a) Rispettare integralmente le normative antidoping Coni, Wada, Itu e comportamento sportivo emanato dal Coni e dalla Federazione;
- b) Presentarsi puntualmente a tutte le convocazioni predisposte dalla direzione sportiva e svolgere il lavoro programmato dai responsabili tecnici per gli allenamenti e i test;
- c) Uniformarsi a tutte le direttive che gli saranno impartite dal Commissario Tecnico o dai tecnici federali delegati e dalla direzione sportiva, di carattere tecnico organizzativo;

- d) Non cedere il materiale tecnico né l'abbigliamento assegnato in dotazione nel corso della stagione dalla Federazione, senza la preventiva autorizzazione scritta della Federazione stessa. Coloro che la smarrissero o la rendessero inservibile saranno tenuti a rimborsarne il costo;
- e) Essere a disposizione nel caso in cui sarà ufficialmente convocato dalla Federazione per relazioni con la stampa e per promozioni pubblicitarie della FITRI e/o dei propri Sponsor;
- f) Comunicare tempestivamente, secondo le procedure concordate, al Commissario tecnico o allo staff federale eventuali malesseri o impedimenti fisici. Inoltre, l'atleta ha il dovere di sottoporsi agli accertamenti medico-sportivi richiestigli e a seguire le prescrizioni sanitarie ricevute da parte dello staff medico federale e comunque, stabilire un rapporto tra lo staff medico federale e l'eventuale medico personale;
- g) Nel rilasciare interviste, dichiarazioni e scritti, osservare il Codice Etico del Coni, e comunque evitare di ledere il prestigio del Coni, della Federazione, dei tesserati FITRI, e/o aziende consorziate e/o sponsor e/o fornitori ufficiali della Federazione;
- h) L'atleta convocato nella squadra nazionale deve fare tutto ciò che è in suo potere (nei limiti della lealtà e correttezza sportiva), per tenere alto il prestigio sportivo dell'Italia e della Federazione Triathlon.

7. Il tecnico ha l'obbligo di:

- a) Rispettare e far rispettare integralmente le normative anti doping Coni, Wada, Itu e comportamento sportivo emanato dal Coni e dalla Federazione;
- b) Non cedere il materiale tecnico né l'abbigliamento assegnato nel corso della stagione, quale dotazione dalla Federazione, senza la preventiva autorizzazione scritta della Federazione stessa. Coloro che la smarrissero o la rendessero inservibile saranno tenuti a rimborsarne il costo;
- c) Comunicare tempestivamente, secondo le procedure concordate, al Commissario Tecnico o allo Staff federale eventuali impedimenti;
- d) Nel rilasciare interviste, dichiarazioni e scritti, osservare il Codice Etico del Coni, e comunque evitare di ledere il prestigio del Coni, della Federazione, dei tesserati FITRI, e/o aziende consorziate e/o sponsor e/o fornitori ufficiali della Federazione.

Art. 6 - Doveri delle società

- 1. Agli effetti delle presenti Disposizioni i contatti tra gli atleti e i competenti organi federali sia tecnici sia organizzativi, saranno mantenuti dalle rispettive Associazioni Sportive Affiliate di appartenenza;
- Le società sono tenute a far rispettare ai propri atleti le disposizioni federali e a collaborare per facilitare il compito degli organi federali e tecnici preposti alla preparazione delle squadre.

TITOLO IV - Sanzioni -

Art. 7 - Sanzioni

- 1. La violazione delle presenti disposizioni, oltre ai provvedimenti di carattere agonistico che potranno essere assunti dalla Federazione e/o dai propri responsabili, comporta l'apertura di un procedimento disciplinare secondo quanto previsto dallo Statuto federale e dall'art. 2 e seguenti del vigente Regolamento di Giustizia;
- 2. La segreteria federale e il settore tecnico, qualora riscontrino una violazione alle disposizioni di cui agli articoli che precedono, sono tenuti a informare la Procura federale e potranno allontanare immediatamente dal raduno l'atleta e/o il tecnico che vi sia incorso, che potrà essere riammesso, impregiudicate le azioni di competenza degli Organi di Giustizia, solo ove sia sanata la ragione dell'allontanamento;
- 3. Per tutto quanto non previsto dalle presenti Disposizioni, si farà riferimento alle direttive del Coni in materia di atleti azzurri, alle norme delle Federazioni internazionali di appartenenza e allo Statuto e ai regolamenti federali.

TITOLO V - Norme transitorie e finali -

Art. 8 - Norme transitorie e finali

1. Le norme delle presenti Disposizioni avranno decorrenza immediata dalla deliberazione del Consiglio Federale.